



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA SALERNO

Via Molo Manfredi n. 33 – 84121 Salerno – tel. 089/2587911

e mail: cp-salerno@mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it/salerno

ORDINANZA N. vedi stringa protocollo

DISPOSIZIONI PER I FORNITORI LOCALI DI COMBUSTIBILI PER USO MARITTIMO E PER LE NAVI CHE SCALANO IL PORTO DI SALERNO E LA RELATIVA RADA E CHE UTILIZZANO METODI ALTERNATIVI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA RISPETTO AI COMBUSTIBILI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA DI SETTORE.

Il sottoscritto Capitano di Vascello, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Salerno,

- VISTO:** l'Annesso VI alla Convenzione internazionale MARPOL, entrato in vigore il 19 maggio 2005, recante norme finalizzate alla riduzione dei gas e delle polveri inquinanti provenienti dagli scarichi dei motori delle navi;
- VISTA:** la Legge 23 maggio 1980, n. 313 recante *“Adesione alla Convenzione Internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 1974)”*;
- VISTA:** la Legge 06.02.2006, n. 57 recante *“Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26.08.1997”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 “Testo Unico in materia ambientale”;
- VISTO** il Decreto legislativo 09.11.2007 n.205 “Attuazione della Direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo”;
- VISTA:** la Ris. MEPC 182 (59) adottata in data 17.07.2009 *“Guidelines for the sampling of fuel oil for determination of compliance with the revised MARPOL Annex VI”*;
- VISTA** la Risoluzione MEPC.184(59) adottata il 17 luglio 2009 *“Guidelines for exhaust gas cleaning systems”*;
- VISTA:** la Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, il relativo Codice di addestramento del 1995, entrambi modificati dalla Convenzione di Manila del 2010 e successivi emendamenti (STCW 78/95);
- VISTO:** il Decreto legislativo 16.07.2014 n.112 *“Attuazione della Direttiva 2012/33/UE, che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino”*;

- VISTA:** la “*Decisione di esecuzione*” (UE) 2015/253 del 16.02.2015, relativa ai metodi e frequenze di campionamento di cui alla direttiva 1999/32/CE, come emendata;
- VISTA:** la Ris. MEPC 259(68) adottata il 15.05.2015 “*Guidelines for exhaust gas cleaning systems*”;
- VISTA:** la Direttiva (UE) 2016/802 in data 11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (codificazione);
- VISTO:** il Decreto dell'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 22.03.2017 recante “*Modifiche dell'Allegato X, parte I, sezione 3, alla parte quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in ottemperanza alla Decisione di esecuzione 2015/253/UE*”;
- VISTA:** la Circolare n. 01/2017 del Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di porto “Decreto Ministeriale 22 marzo 2017 – modifiche all'Allegato X, parte I, sezione 3, alla parte V del Codice dell'Ambiente – modalità di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo nei combustibili marittimi e contenuto delle relazioni annuali alla CE”;
- VISTA:** la MEPC.1/Circ. 883 in data 21.05.2019 “*Guidance on indication of ongoing compliance in the case of the failure of a single monitoring instrument, and recommended actions to take if the exhaust gas cleaning system (EGCS) fails to meet the provisions of the 2015 EGCS guidelines (Resolution MEPC.259(68))*”;
- VISTO:** il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera prot. n. 170621 in data 19.12.2019 – Titolo “*Sicurezza della Navigazione*” – Serie Generale n. 132/2017/Rev. 1 ed il relativo Annesso 1;
- VISTE:** le ordinanze n. 02/88 e n. 94/89 rispettivamente in data 16 gennaio 1988 e 16 novembre 1989, con le quali sono state disciplinate le movimentazioni delle navi nel porto di Salerno;
- VISTA:** l'ordinanza n. 03/07/fc in data 02 aprile 2007 a firma congiunta tra l'allora Comandante della Capitaneria di Porto di Salerno e il Presidente *pro-tempore* dell'allora Autorità Portuale di Salerno e successive modifiche ed integrazioni con la quale è stato approvato e reso esecutivo il “Regolamento degli ormeggi nel porto commerciale di Salerno”;
- VISTA:** l'ordinanza n. 07/2023 in data 12 gennaio 2023 con la quale è stata ridefinita la disciplina degli ormeggi presso il porto di Salerno;
- VISTI:** gli articoli 17, 30, 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO:** opportuno emanare, per i profili di interesse dell'Autorità Marittima di cui al D.M. 22.03.2017 sopra richiamato, specifiche prescrizioni per le navi che scalano il porto e la rada di Salerno ed utilizzano metodi alternativi di riduzione delle emissioni rispetto ai combustibili previsti dalla normativa vigente (contenuto di zolfo non superiore allo 0,50% in massa con nave in navigazione e non superiore allo 0,10% in massa con nave all'ormeggio in porto), disciplinando, al contempo, la permanenza delle stesse all'ormeggio e/o all'ancora, al fine di assicurare il mantenimento di idonei standard di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di prevenzione dell'inquinamento marino;

R E N D E N O T O

ferme restando le vigenti Ordinanze emanate dalla Capitaneria di porto di Salerno per la disciplina della navigazione marittima, la sosta, l'ancoraggio e l'ormeggio delle navi nell'ambito del porto di Salerno e della rada antistante, a decorrere dal **30 gennaio 2023** entra in vigore la presente Ordinanza, che introduce alcune ulteriori prescrizioni per le navi che utilizzano metodi alternativi di riduzione delle emissioni rispetto ai combustibili previsti dalla normativa vigente e che si trovano ormeggiate nel porto di Salerno, ovvero all'ancora in rada.

ORDINANZA

Art. 1 (Ambito di applicazione)

La presente Ordinanza si applica:

- a) ai fornitori locali di combustibile per uso marittimo operanti nel Circondario marittimo di Salerno;
- b) alle navi che scalano il porto di Salerno e la propria rada e che utilizzano metodi alternativi per la riduzione delle emissioni in atmosfera rispetto ai combustibili previsti dalla vigente normativa di settore (contenuto di zolfo non superiore allo 0,50% in massa con nave in navigazione o all'ancora in rada - non superiore allo 0,10% in massa con nave all'ormeggio in porto). In particolare alle navi che utilizzino sistemi di lavaggio dei gas di scarico (Exhaust Gas Cleaning Systems).

Art. 2 (Fornitori locali di combustibili per uso marittimo)

I fornitori di combustibile per uso marittimo che operano nell'ambito territoriale di competenza del Circondario Marittimo di Salerno devono comunicare alla Capitaneria di porto di Salerno, entro la fine di febbraio di ciascun anno civile, le notifiche e/o le lettere di protesta ricevute nell'anno precedente, afferenti criticità sul tenore di zolfo dei combustibili consegnati.

La comunicazione prevista dal precedente comma è obbligatoria anche qualora non siano emersi elementi significativi e deve essere indirizzata all'indirizzo P.E.C. cp-salerno@pec.mit.gov.it.

Art. 3 (Comunicazioni preliminari all'arrivo)

Il comandante o l'armatore delle navi battenti sia bandiera italiana che straniera, le quali utilizzano metodi alternativi di riduzione delle emissioni rispetto ai limiti del contenuto di zolfo nei combustibili previsti dalla vigente normativa di settore (contenuto di zolfo non superiore allo 0,50% in massa con nave in navigazione e non superiore allo 0,10% in massa con nave all'ormeggio in porto) e che scalano il porto di Salerno per la prima volta durante l'anno civile, devono trasmettere alla Capitaneria di porto di Salerno, entro 24 ore dal primo accosto - e in ogni caso prima dell'arrivo qualora il viaggio di sia di durata inferiore alle 24 ore - una descrizione del metodo alternativo di riduzione delle emissioni adottato dalla nave, in conformità a quanto indicato negli articoli 4 e 6 della presente Ordinanza.

La comunicazione prevista dal presente articolo (di cui si riporta, a titolo esemplificativo, un possibile stampato in allegato 1 in lingua italiana e 1bis in lingua inglese, contenente le informazioni minime necessarie da rendere a questa Capitaneria di Porto) deve essere indirizzata all'indirizzo P.E.C. cp-salerno@pec.mit.gov.it e deve essere ripetuta da qualsiasi nave in occasione del primo approdo di ogni anno civile presso il porto di Salerno, direttamente o per il tramite di un'agenzia raccomandataria marittima.

Art. 4 (Navi equipaggiate con sistemi di lavaggio dei gas di scarico)

Qualora la nave adotti un metodo di riduzione delle emissioni basato su sistemi di lavaggio dei gas di scarico (c.d. *scrubber*) la comunicazione di cui all'articolo 3, deve indicare almeno i seguenti elementi descrittivi:

1. se l'equipaggiamento alternativo finalizzato alla riduzione delle emissioni sia stato approvato:

- a) ai sensi del D.P.R. 407/1999 (per navi italiane);

- b) ai sensi del D.P.R. 239/2017 (per navi italiane);
 - c) ai sensi della Direttiva 96/98/CE, della Direttiva 2014/90/UE o del Comitato COSS (per navi battenti bandiera di uno Stato UE);
 - d) dall'Amministrazione di bandiera o da un Organismo Riconosciuto delegato in conformità all'allegato VI della Convenzione Internazionale Marpol 73/78 (per navi battenti qualsiasi bandiera);
2. se il metodo approvato/certificato ai sensi della lettera precedente riguarda un sistema utilizzato a circuito chiuso ovvero a circuito aperto (in quest'ultimo caso il combustibile utilizzato dovrà avere un contenuto di zolfo non superiore al 3,5% in massa);
 3. qualora il sistema di lavaggio sia utilizzato a circuito aperto, l'attestazione che il sistema di monitoraggio e di registrazione delle acque di lavaggio sia funzionante e venga utilizzato in continuo e nel rispetto dei requisiti indicati al capitolo 10 della "Res. MEPC.259(68) adottata il 15 maggio 2015 e in premessa citata;
 4. l'impegno del comando di bordo a comunicare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Salerno qualsiasi variazione rispetto a quanto indicato nella prima comunicazione afferente l'anno civile in corso.

Alla prima comunicazione presentata da ogni nave all'inizio di ogni anno civile, deve essere allegata una copia integrale del certificato IAPP, comprensiva del relativo supplemento o certificazione equivalente per navi battenti bandiera di uno Stato non firmatario dell'Annesso VI MARPOL, nonché una copia del documento di approvazione del sistema di lavaggio dei gas di scarico (E.G.C.S.)

Articolo 5

(navi equipaggiate con sistemi di lavaggio dei gas di scarico a circuito aperto)

Le sole navi che utilizzano sistemi di lavaggio dei gas di scarico a circuito aperto hanno l'obbligo di:

1. utilizzare un combustibile con tenore di zolfo non superiore al 3,50% in massa;
2. verificare che i sistemi di monitoraggio e di registrazione delle acque di lavaggio siano funzionanti e vengano utilizzati in continuo;
3. comunicare tempestivamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Salerno (via radio VHF sul canale 16 o via telefonica allo 089255000) il non funzionamento, l'interruzione del funzionamento e/o il malfunzionamento del sistema di lavaggio dei gas di scarico e/o del sistema di monitoraggio e di registrazione delle acque di lavaggio. Tale preliminare comunicazione dovrà comunque essere seguita da una comunicazione agli indirizzi P.E.C. cp-salerno@pec.mit.gov.it o P.E.I. cpsalerno@mit.gov.it e tecnica.cpsalerno@mit.gov.it;
4. interrompere/non eseguire la scarica delle acque di lavaggio in caso di non funzionamento o malfunzionamento del sistema di monitoraggio e registrazione delle acque di lavaggio comunicandolo tempestivamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Salerno (via radio VHF sul canale 16 o o via telefonica allo 089255000). Tale preliminare comunicazione dovrà comunque essere seguita da una comunicazione agli indirizzi P.E.C. cp-salerno@pec.mit.gov.it o P.E.I. cpsalerno@mit.gov.it e tecnica.cpsalerno@mit.gov.it;
5. interrompere/non eseguire la scarica delle acque di lavaggio qualora il valore del ph, degli idrocarburi policiclici aromatici (PAH) e della torbidità dell'acqua di scarico non risultino

conformi a quelli indicati al capitolo 10 della "Res. MEPC.259(68) adottata il 15 maggio 2015 e in premessa citata;

6. provvedere, nei casi indicati nella MEPC.1/Circ.883 in premessa citata, ad effettuare le opportune registrazioni che devono essere riportate nel *EGCS Record Book* e nel Giornale di macchina/*Engine Log-book*;
7. rendere disponibili in un formato facilmente leggibile, prima di lasciare il porto di Salerno e qualora espressamente richiesto dell'Autorità Marittima, i dati afferenti il monitoraggio e la registrazione delle acque di lavaggio durante la permanenza in porto/rada;
8. utilizzare, all'ormeggio in porto, un gasolio avente un contenuto di zolfo non superiore allo 0,10% in massa qualora il sistema di lavaggio dei gas di scarico risulti in avaria/non funzionante o comunque si verifichi una delle condizioni indicate ai punti 4, 5 e 6 del presente articolo;
9. utilizzare, nella rada del porto di Salerno e durante le manovre di ingresso ed uscita in ambito portuale, un combustibile avente un contenuto di zolfo non superiore allo 0,50% in massa qualora il sistema di lavaggio dei gas di scarico risulti in avaria/non funzionante, o comunque si verifichi una delle condizioni indicate ai punti 4, 5 e 6 del presente articolo.

Articolo 6

(navi equipaggiate con sistemi di lavaggio dei gas di scarico a circuito chiuso)

Le sole navi che utilizzano sistemi di lavaggio dei gas di scarico a circuito chiuso hanno l'obbligo di:

1. verificare che il sistema di monitoraggio e di registrazione delle emissioni sia funzionante e venga utilizzato in continuo;
2. comunicare tempestivamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Salerno (via radio VHF sul canale 16 o via telefonica allo 089255000) il non funzionamento, l'interruzione del funzionamento e/o il malfunzionamento del sistema di lavaggio dei gas di scarico. Tale preliminare comunicazione dovrà comunque essere seguita da una comunicazione agli indirizzi P.E.C. cp-salerno@pec.mit.gov.it o P.E.I. cpsalerno@mit.gov.it e tecnica.cpsalerno@mit.gov.it;
3. provvedere, nei casi indicati nella MEPC.1/Circ.883 in premessa citata, ad effettuare le opportune registrazioni che devono essere riportate nel *EGCS Record Book* e nel Giornale di macchina/*Engine Log-book*;
4. rendere disponibili in un formato facilmente leggibile, prima di lasciare il porto di Salerno e qualora espressamente richiesto dell'Autorità Marittima, i dati afferenti il monitoraggio e la registrazione delle emissioni durante la permanenza in porto/rada;
5. utilizzare, all'ormeggio in porto, un gasolio avente un contenuto di zolfo non superiore allo 0,10% in massa qualora il sistema di lavaggio dei gas di scarico risulti in avaria/non funzionante;

utilizzare, nella rada del porto di Salerno e durante le manovre di ingresso ed uscita in ambito portuale, un combustibile avente un contenuto di zolfo non superiore allo 0,50% in massa qualora il sistema di lavaggio dei gas di scarico risulti in avaria/non funzionante.

Articolo 7
(Gestione dei rifiuti generati dall'impianto di lavaggio dei gas di scarico)

Qualora il sistema di trattamento dei gas di scarico produca dei residui, questi dovranno essere trattati in accordo alla Risoluzione MEPC.199(62), tenendo conto della loro natura e composizione.

Al riguardo, i piani di gestione rifiuti delle navi che utilizzino impianti di lavaggio dei gas di scarico (Garbage management plan di cui all'Annesso V della MARPOL 73/78) devono contenere procedure specifiche sviluppate in accordo alla MEPC.199(62) sopra citata.

In aggiunta, i comandanti delle navi che intendano scalare il porto di Salerno, in fase di approvazione della pianificazione del viaggio, devono dare evidenza dell'avvenuta valutazione circa l'esistenza, nei precedenti e successivi porti di scalo, di Port Reception Facilities idonee alla raccolta dei residui dell'impianto di lavaggio dei gas di scarico e ai quali conferire quest'ultimi. Tali informazioni potranno essere reperite sul sito GISIS dell'IMO.

Articolo 8
(disposizioni transitorie e finali)

Esclusivamente per l'anno 2023, le disposizioni della presente ordinanza inerenti le comunicazioni da effettuare di cui agli articoli 2 e 3, entrano in vigore a partire dal 30.01.2023.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare, le disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

I trasgressori, qualora il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1174, 1193 o 1195 del Codice della Navigazione, nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi dell'art. 296 del D. Lgs. 152/2006. I trasgressori saranno altresì ritenuti civilmente e penalmente responsabili di ogni eventuale danno che dovesse discendere in conseguenza dell'inosservanza delle presenti disposizioni.

La diffusione della presente Ordinanza verrà assicurata mediante inclusione nella pagina "ordinanze" del sito web della guardia costiera, del quale, per facilità di consultazione, si riporta il link di riferimento: <http://www.guardiacostiera.gov.it/salerno/ordinanze-e-avvisi>.

Salerno, data del protocollo.

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Attilio Maria Daconto

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.
--

Alla: Capitaneria di Porto di Salerno
(Sezione Tecnica)
cp-salerno@pec.mit.gov.it

Oggetto: M/N _____ - Prima comunicazione ai sensi dell'Ordinanza n. ____/2023 della Capitaneria di porto di Salerno.

Il sottoscritto _____, Comandante/Armatore della M/N _____, N. IMO _____, bandiera _____, in arrivo il giorno _____, presso il porto di Salerno, per la prima volta nell'anno solare _____, comunica che l'unità utilizza sistemi alternativi per la riduzione delle emissioni in atmosfera. In particolare:

SISTEMA DI LAVAGGIO DELLE EMISSIONI	
Informazioni richieste da:	Informazioni fornite dalla nave
Art. 4.1	
Art. 4.2	
Attestazioni previste da:	Attestazioni fornite dalla nave
Art. 4.3	
Art. 4.4	

Si allega:

- 1) Certificato IAPP con relativo supplemento o certificato equivalente;
- 2) Approvazione del sistema di lavaggio dei gas di scarico (EGCS)

Data _____

Timbro e firma

To: Salerno Harbour Master' Office
(Technical Office)
cp-salerno@pec.mit.gov.it

Subject: M/N _____ - First communication pursuant to ordinance n. ____/2023
of Salerno Maritime Authority/Harbour Master' Office.

The undersigned _____, Commander/Shipowner
of the M/V _____, IMO N. _____, flag
_____, arriving on the day _____, at the port of Salerno,
for the first time in the calendar year _____, communicates that the vessel uses
alternative systems for reduction of emission into the atmosphere. In particular:

EXHAUST GAS CLEANING SYSTEM - EGCS	
Information required by:	Information provided by the ship
Art. 4.1	
Art. 4.2	
Statement required by:	Statement provided by the ship
Art. 4.3	
Art. 4.4	

Attached:

- 1) IAPP Certificate with supplement or equivalent certificate;
- 2) Document of approval of Exhaust Gas Cleaning System.

Date _____

Stamp and signature
